

## **DECRETO 27 Aprile 2004**

Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. *(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 10 giugno 2004 )*

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione scientifica di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;

Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile;

Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione 90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;

Decreta:

#### **Art. 1.**

1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile.

3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.

#### **Art. 2.**

1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004 Il Ministro:

MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1.